

25/08/2006 - L'indennità di accompagnamento va riconosciuta anche ai minori di tenera età

La situazione di inabilità prevista per l'attribuzione dell'indennità 'di accompagnamento' (art. 1, legge n. 18 del 1980), ovvero l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore, ovvero necessità di assistenza continua per l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani di vita, può configurarsi anche in riferimento ad un minore in tenera età, ancorché questi, per il solo fatto di essere tale, abbisogni comunque di assistenza. Lo ha stabilito la Sezione lavoro della Cassazione, con la sentenza n. 11525 del 17 maggio 2006, precisando che la legge, la quale attribuisce l'indennità anche ai minori degli anni diciotto, non pone un limite minimo di età, tenuto conto che detti bambini possono trovarsi in uno stato tale da comportare, per le condizioni patologiche soggettive, la necessità di un'assistenza diversa, più intensa per tempi e modi, a quella occorrente per un bambino sano della stessa età. Per il compimento degli atti della vita quotidiana, cui la legge ha riguardo, non esiste identità di situazioni tra soggetti sani e soggetti inabili anche se, in un caso e nell'altro, di tenera età e, in tale fascia di età, sono proprio le cure assidue e peculiari necessarie per i bambini non diversamente abili a determinare l'alterazione del parametro medio dei bambini sani che giustifica il riconoscimento del diritto.